

PUBBLICAZIONE DI IMPEGNI

Ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni), con provvedimento del 21 dicembre 2016 (consultabile all'indirizzo www.agcm.it), l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito anche "l'Autorità") ha deliberato di accettare, rendendoli vincolanti, gli impegni proposti da UniCredit S.p.A. al fine di eliminare i possibili profili di scorrettezza contestati nella comunicazione di avvio del procedimento "PS10296", avente ad oggetto le condotte commerciali di UniCredit in materia di mancata applicazione dei valori negativi dell'Euribor ai contratti di mutuo immobiliare a tasso variabile

In tale ambito, al fine di consentire all'Autorità di definire il procedimento senza procedere all'accertamento di un'infrazione, UniCredit S.p.A. si è impegnato ad attuare, tra le altre, le seguenti misure con le modalità e nei tempi di seguito indicati.

Il primo impegno concerne i rapporti in essere con i consumatori che hanno stipulato con la Banca contratti che, secondo la prospettazione dell'Autorità, non prevedono clausole espresse di tasso minimo (cd. *floor*).

UniCredit si impegna all'applicazione di una modalità di calcolo del tasso di interesse in virtù della quale eventuali valori negativi dell'Euribor sono sommati algebricamente allo *spread*, sino all'erosione completa di quest'ultimo. La Banca provvederà a tale ricalcolo degli interessi con effetti a partire dal 2 marzo 2015 (primo giorno di valorizzazione negativa del parametro di indicizzazione trimestrale) per tutta la durata del contratto. Le comunicazioni informative inviate periodicamente alla clientela dal 1 gennaio 2017 chiariranno in modo trasparente il meccanismo di calcolo del tasso di interesse.

Il secondo impegno concerne i rapporti in essere con i consumatori che hanno stipulato o stipuleranno con la Banca contratti che prevedono espresse clausole di tasso minimo (*floor*) pari allo *spread*.

UniCredit si impegna ad integrare la modulistica pre-contrattuale e contrattuale, nonché la successiva informativa inviata periodicamente ai clienti, al fine di incrementare la chiarezza e la comprensibilità del meccanismo di calcolo del tasso di interesse nominale annuo, nel senso di

chiarire in modo trasparente, completo e non equivoco la presenza, le modalità di funzionamento e gli effetti economici delle suddette clausole comprensive del *floor*. In tutta la documentazione sopra menzionata, la Banca indicherà in modo chiaro e trasparente la presenza della soglia minima che fissa il tasso di interesse nominale annuo in misura pari almeno allo *spread*.

La Banca modificherà la clausola da inserire nei nuovi contratti al fine di renderla ancora più chiara e non equivocabile quanto al meccanismo di calcolo del tasso di interesse ed alla funzione del *floor*.

Nella medesima prospettiva, il riferimento alla presenza del *floor* sarà reso esplicito anche nella denominazione dei prodotti corrispondenti ai contratti in questione, che sarà integrata di conseguenza..

UniCredit S.p.A. si impegna a utilizzare i suddetti documenti, come sopra integrati, a partire dal 15 febbraio 2017.